



**Comune di Cornaredo**  
**(Città metropolitana di Milano)**

**COPIA DELL'ORIGINALE**

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE C. C. N° 7 DEL 18-02-2019**

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **diciotto** del mese di **Febbraio** alle ore **21:00**, nella Sala delle adunanze Consiliari, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

SANTAGOSTINO YURI	P	BUGEIA PAOLO	P
DAMETTI SUSANNA	P	GRILLI LIA	P
CAROCCIA FRANCESCO	P	CENITI DARIO	P
BONGIORNO VINCENZO	P	CAGNONI SONIA MARIA	P
SALVATORE	P	SOPRACOLLE EMILIO	P
ZANCONI SABRINA	A	GAMBINI CHRISTIAN	P
GHEZZI FLAVIO	P	LOCATI ROSALBA	A
SFERRUZZA ANNA MARIA	P	ANTONIA	A
GELSOMINI MIRKO	P	CARDILLO MARCO	P
FASAN NADIA	P		

TOT. ASSENTI 2

TOT. PRESENTI 15

Partecipa alla seduta il Sig. **NOTARIANNI GIULIO** Segretario Comunale del Comune

Assume la presidenza la Sig.ra **DAMETTI SUSANNA**, Presidente, la quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che si rende necessario stabilire le aliquote e le detrazioni da applicare per l'anno 2019 in relazione all'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta dal d.l. n. 201/2011 e ricompresa quale componente nella nuova "Imposta Unica Comunale" (IUC) dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 e successive mm. e ii.;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento deve essere deliberato entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2019, fissato al 31 marzo 2019, e di cui costituisce atto propedeutico;

**RITENUTO** di dover confermare per l'anno d'imposta 2019 le medesime aliquote definitivamente deliberate per l'anno 2018, come di seguito indicato:

1) Aliquota Ordinaria:

**8,6 per mille;**

2) Aliquota Abitazione principale, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze, all'interno delle quali possono essere comprese, al massimo, n.1 unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/2, n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/6 e n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/7:

**4,0 per mille;**

3) Aliquota Differenziata per le abitazioni (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse dall'abitazione principale che **non siano**:

- a) locare con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato nell'immobile;
- b) assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado che vi abbiano la residenza ed il domicilio;
- c) adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale;

**9,6 per mille;**

4) Aliquota Differenziata immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 o C/3:

**7,6 per mille;**

5) Aliquota Differenziata immobili appartenenti alle categorie catastali D/1, D/2, D3, D/4, D6, D/7 e D9 e sugli edifici identificati catastalmente all'interno della categoria D/8 ma nei quali vi siano insediate attività iscritte all'albo degli artigiani o vi si svolga attività commerciale di vicinato:

**8,0 per mille;**

6) Aliquota Differenziata immobili appartenenti alla categoria catastale D/5:

### **10,6 per mille;**

7) Aliquota Differenziata immobili appartenenti alla categoria catastale D/8 non rientranti nel precedente punto 5):

### **9,6 per mille;**

8) Aliquota differenziata sull'abitazione principale e pertinenze, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, al 3,5 per mille per i nuclei familiari titolari esclusivamente di redditi da lavoro dipendente/pensione sia nell'anno precedente a quello di riferimento sia nell'esercizio in corso, proprietari solo dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (fino ad un massimo di tre ai sensi del C.C.) e con certificazione ISEE non superiore a euro 8.500. L'agevolazione è riconosciuta a condizione che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia titolare di partita iva e che inoltre i membri maggiorenni eventualmente privi di occupazione siano o studenti regolarmente iscritti ad un corso di studi avente valore legale oppure disoccupati registrati ai centri per l'impiego come soggetti in cerca di occupazione:

### **3,5 per mille;**

9) Aliquota differenziata sull'abitazione principale, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, al 3,5 per mille a favore dei nuclei familiari nei quali sia presente almeno un componente con grave disabilità, ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3, commi 2 e 3, che risultino proprietari esclusivamente dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e con certificazione ISEE non superiore a euro 11.000:

### **3,5 per mille;**

**DATO ATTO** che le abitazioni principali non appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze, all'interno delle quali possono essere comprese, al massimo, n.1 unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/2, n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/6 e n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/7, sono esenti dal pagamento dell'IMU;

**DATO INOLTRE ATTO** che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto dallo scorso anno una serie di agevolazioni con riferimento all'IMU alle quali l'Ente continuerà a dare integrale e puntuale applicazione, di seguito elencate:

a) Abbattimento del 50% della base imponibile (rendita catastale) per le abitazioni assegnate in comodato d'uso registrato a parenti di primo grado (ed ex legge n.145/2018 anche al relativo coniuge in caso di decesso del comodatario in presenza di figli minori), a condizione che il proprietario risieda nello stesso Comune in cui si trova il fabbricato assegnato in comodato, posseda, al massimo, soltanto un'ulteriore immobile adibito a propria abitazione principale e presenti entro i termini previsti la dichiarazione IMU su modello ministeriale nell'anno successivo a quello in cui ha inizio il comodato;

b) Abbattimento del 25% della base imponibile (rendita catastale) per le abitazioni assegnate in locazione con contratto registrato a canone concordato, a condizione che il proprietario presenti entro i termini previsti la dichiarazione IMU su modello ministeriale nell'anno successivo a quello in cui ha inizio la locazione;

**DATO ATTO**, altresì, che ai sensi della Legge n.80/2014 soltanto i cittadini italiani residenti

all'estero (iscritti all'AIRE) titolari di pensione erogata dai rispettivi Paesi di residenza possono considerare ai fini IMU come abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto nel territorio dello Stato Italiano, a condizione che la stessa non risulti locata o assegnata in comodato d'uso;

**DATO ATTO**, infine, che sono esenti dal pagamento dell'IMU:

a) ai sensi dell'art.1, c.708, della legge n.147/2013, i fabbricati rurali ad uso strumentale aventi i requisiti previsti dall'art.9, comma 3-bis del D.L. n.557/1993;

b) i fabbricati rurali ad uso abitativo aventi i requisiti previsti dall'art.9, comma 3, del D.L. n.557/1993;

c) i terreni agricoli (adibiti cioè alle attività di cui all'art.2135 del Codice Civile), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

d) ai sensi dell'art. 13, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011, nella versione così riformata dall'art.2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2014 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a condizione che tali situazioni siano denunciate al Comune all'interno della dichiarazione annuale IMU da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si inizia ad usufruire di tale agevolazione;

**VERIFICATA** la propria competenza a deliberare in merito, stabilita dall'art. 13 comma 6 del predetto d.l. n. 201/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, al quale rimanda l'art. 1, comma 703, della legge n. 147/2013;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**CON** n. 10 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Cagnoni, Cardillo, Ceniti, Gambini, Sopracolle), nessun astenuto, resi nelle forme di legge da parte dei n. 15 Consiglieri Comunali presenti e votanti,

## **D E L I B E R A**

**DI APPROVARE**, per quanto indicato in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno d'imposta 2019 dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dall'art. 13 del d.l. n. 201/2011 ed assorbita come una delle tre componenti della nuova "Imposta Unica Comunale" (IUC) dall'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) Aliquota Ordinaria:

**8,6 per mille;**

2) Aliquota Abitazione principale, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze, all'interno delle quali

possono essere comprese, al massimo, n.1 unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/2, n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/6 e n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/7:

**4,0 per mille;**

3) Aliquota Differenziata per le abitazioni (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse dall'abitazione principale che **non siano**:

- a) locate con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato nell'immobile;
- b) assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado che vi abbiano la residenza ed il domicilio;
- c) adibite da uno o più comproprietari a propria abitazione principale;

**9,6 per mille;**

4) Aliquota Differenziata immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 o C/3:

**7,6 per mille;**

5) Aliquota Differenziata immobili appartenenti alle categorie catastali D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7 e D/9 e sugli edifici identificati catastalmente all'interno della categoria D/8 ma nei quali vi siano insediate attività iscritte all'albo degli artigiani o vi si svolga attività commerciale di vicinato:

**8,0 per mille;**

6) Aliquota Differenziata immobili appartenenti alla categoria catastale D/5:

**10,6 per mille;**

7) Aliquota Differenziata immobili appartenenti alla categoria catastale D/8 non rientranti nel precedente punto 5):

**9,6 per mille;**

8) Aliquota differenziata sull'abitazione principale e pertinenze, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, al 3,5 per mille per i nuclei familiari titolari esclusivamente di redditi da lavoro dipendente/pensione sia nell'anno precedente a quello di riferimento sia nell'esercizio in corso, proprietari solo dell'abitazione principale e delle relative pertinenze (fino ad un massimo di tre ai sensi del C.C.) e con certificazione ISEE non superiore a euro 8.500. L'agevolazione è riconosciuta a condizione che nessuno dei componenti del nucleo familiare sia titolare di partita iva e che inoltre i membri maggiorenni eventualmente privi di occupazione siano o studenti regolarmente iscritti ad un corso di studi avente valore legale oppure disoccupati registrati ai centri per l'impiego come soggetti in cerca di occupazione:

**3,5 per mille;**

9) Aliquota differenziata sull'abitazione principale, da applicare esclusivamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, al 3,5 per mille a favore dei nuclei

familiari nei quali sia presente almeno un componente con grave disabilità, ai sensi della L. n. 104/1992, art. 3, commi 2 e 3, che risultino proprietari esclusivamente dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e con certificazione ISEE non superiore a euro 11.000:

**3,5 per mille;**

**DI ESPLICITARE** che le aliquote e le detrazioni d'imposta stabilite per l'anno d'imposta 2019 confermano le medesime aliquote definitivamente deliberate per l'anno 2018;

**DI DARE ATTO** che le abitazioni principali non appartenenti alle categorie catastali di lusso A/1, A/8 e A/9, nonché le relative pertinenze, all'interno delle quali possono essere comprese, al massimo, n.1 unità immobiliare appartenente alla categoria catastale C/2, n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/6 e n.1 unità appartenente alla categoria catastale C/7, sono esenti dal pagamento dell'IMU;

**DATO INOLTRE ATTO** che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto dallo scorso anno una serie di agevolazioni con riferimento all'IMU alle quali l'Ente continuerà a dare integrale e puntuale applicazione, di seguito elencate:

- a) Abbattimento del 50% della base imponibile (rendita catastale) per le abitazioni assegnate in comodato d'uso registrato a parenti di primo grado (ed ex legge n.145/2018 anche al relativo coniuge in caso di decesso del comodatario in presenza di figli minori), a condizione che il proprietario risieda nello stesso Comune in cui si trova il fabbricato assegnato in comodato, possedga, al massimo, soltanto un'ulteriore immobile adibito a propria abitazione principale e presenti entro i termini previsti la dichiarazione IMU su modello ministeriale nell'anno successivo a quello in cui ha inizio il comodato;
- b) Abbattimento del 25% della base imponibile (rendita catastale) per le abitazioni assegnate in locazione con contratto registrato a canone concordato, a condizione che il proprietario presenti entro i termini previsti la dichiarazione IMU su modello ministeriale nell'anno successivo a quello in cui ha inizio la locazione;

**DATO ATTO**, altresì, che ai sensi della Legge n.80/2014 soltanto i cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) titolari di pensione erogata dai rispettivi Paesi di residenza possono considerare ai fini IMU come abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto nel territorio dello Stato Italiano, a condizione che la stessa non risulti locata o assegnata in comodato d'uso;

**DI DARE ATTO**, infine, che sono esenti dal pagamento dell'IMU:

- a) ai sensi dell'art.1, c.708, della legge n.147/2013, i fabbricati rurali ad uso strumentale aventi i requisiti previsti dall'art.9, comma 3-bis del D.L. n.557/1993;
- b) i fabbricati rurali ad uso abitativo aventi i requisiti previsti dall'art.9, comma 3, del D.L. n.557/1993;
- c) i terreni agricoli (adibiti cioè alle attività di cui all'art.2135 del Codice Civile), posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- d) ai sensi dell'art. 13, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011, nella versione così riformata dall'art.2, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2014 i

**fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a condizione che tali situazioni siano denunciate al Comune all'interno della dichiarazione annuale IMU da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si inizia ad usufruire di tale agevolazione;**

**DI STABILIRE** inoltre la detrazione sull'abitazione principale in €. 200,00 ,fino a concorrenza dell'imposta dovuta nell'esercizio;

**DI STABILIRE**, altresì, che ove non espressamente previsto in maniera diversa, le aliquote differenziate non si applichino alle pertinenze, per le quali si dovrà invece fare riferimento all'aliquota ordinaria;

**DI STABILIRE** che i proprietari di abitazioni diverse da quella principale aventi le caratteristiche indicate ai precedenti punti 3) a), 3) b) e 3) c) (locate o assegnate in uso gratuito) sono tenuti, per poter applicare nell'anno d'imposta 2018 sulle predette unità immobiliari l'aliquota ordinaria dell'8,6 per mille in luogo di quella differenziata pari al 9,6 per mille, a darne comunicazione scritta al Comune, ove non già presentata e non ancora scaduta, a pena di decadenza entro il 31 gennaio 2020 utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Tributi e sul sito internet dell'Ente (dichiarazione IUC), nella quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- per le abitazioni locate con contratto registrato ad uso prima casa con conduttore residente e domiciliato nell'immobile, gli identificativi catastali dell'immobile, i dati anagrafici del locatario, gli estremi di registrazione e la durata del contratto di locazione, allegando al modulo compilato copia del contratto;

- per le abitazioni assegnate in uso gratuito a parenti ed affini sino al primo grado o adibite da uno o più comproprietari ad abitazioni principale, gli estremi anagrafici, il grado di parentela dell'utilizzatore residente o domiciliato nell'immobile e la durata dell'assegnazione;

**DI STABILIRE**, inoltre, che l'agevolazione di cui al punto precedente può essere riconosciuta anche retroattivamente per gli esercizi d'imposta precedenti ed anche in assenza della comunicazione scritta richiesta, a condizione che i requisiti per l'ottenimento dell'agevolazione stessa siano desumibili in maniera incontrovertibile da denunce presentate ai fini della TARI (Tributo sui Rifiuti) dal proprietario o dall'utilizzatore dell'immobile, nel qual caso l'agevolazione sarà riconosciuta dal momento della presentazione delle stesse denunce TARI;

**DI STABILIRE**, altresì, che per beneficiare dell'agevolazione prevista al precedente punto 5) con riferimento agli edifici identificati catastalmente all'interno della categoria D/8 ma nei quali vi siano insediate attività iscritte all'albo degli artigiani o vi si svolga attività commerciale di vicinato, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'8,00 per mille anziché del 9,6, occorre darne preventiva comunicazione scritta al Comune, senza effetto retroattivo, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Tributi e sul sito internet dell'Ente;

**DI PREVEDERE**, infine, che le comunicazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere correttamente compilate con tutte le informazioni richieste, pena il mancato riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota ordinaria;

**DI DARE ATTO** che per essere efficace la presente deliberazione deve essere inserita nel più breve tempo possibile nel Portale del federalismo fiscale, affinché sia pubblicata sull'apposito sito internet;

**SUCCESSIVAMENTE** la presente deliberazione, con la seguente separata votazione: n. 10 voti favorevoli, n. 5 voti contrari (Cagnoni, Cardillo, Ceniti, Gambini, Sopracolle), nessun astenuto, resa nelle forme di legge da parte dei n. 15 Consiglieri Comunali presenti e votanti, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Il presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

**Il Presidente**  
F.to DAMETTI SUSANNA

**Il Segretario Comunale**  
F.to NOTARIANNI GIULIO

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Cornaredo.